



Sentenza Corte costituzionale 15 luglio 1994, n. 302

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con due distinti ricorsi proposti dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento sono state sollevate due questioni di legittimità costituzionale entrambe relative all'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali), nella parte in cui demanda al Ministro dell'ambiente di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali (di cui all'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, primo e secondo comma).

In particolare, lamenta la Regione Valle d'Aosta la violazione dell'art. 116 della Costituzione; dell'art. 2 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4, lett. d), g) ed l) (dello statuto speciale); mentre la Provincia autonoma di Trento ritiene la disposizione contrastante con l'art. 8, n. 5, 6, 16 e 21, 16 e con l'art. 107 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

2. Data la connessione, i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza. Invero, anche se i parametri costituzionali invocati sono diversi e particolari sono i problemi relativi al Parco del Gran Paradiso rispetto a quello dello Stelvio, le questioni di costituzionalità presentano forti motivi di analogia, tali da giustificare un esame congiunto.

3. Le questioni meritano entrambe accoglimento.

Occorre preliminarmente ricordare che la normativa in materia è stata negli ultimi anni profondamente innovata soprattutto in virtù della legge n. 394 del 1991, che ha - tra l'altro - introdotto il concetto di area protetta, quale centro di imputazione di una serie di valori non meramente naturalistici, ma anche culturali, educativi e ricreativi, in una corretta e moderna concezione di ambiente.

In tema di aree protette o parchi naturali nazionali, va anche ricordata la numerosa e costante giurisprudenza di questa Corte relativa al riparto di competenze fra lo Stato e le Regioni, nonché ai reciproci rapporti che devono ispirarsi al modello di cooperazione ed integrazione, per la realizzazione combinata ed armonica degli interessi locali e di quelli unitari della Nazione (tra le più recenti, sent. n. 116 del 1994; sent. n. 366 del 1992; sent. n. 148 del 1991, sent. n. 422 del 1991, sent. n. 464 del 1991; sent. n. 337 del 1989; sent. n. 1029 del 1988, sent. n. 1031 del 1988; e sent. n. 344 del 1987).

Parimenti numerose e consolidate sono le pronunce di questa Corte relative alle procedure di intesa fra i predetti enti, nelle quali si è precisato che la nozione in questione deve intendersi come paradigma di concertazione, cui tuttavia non è possibile attribuire un contenuto di uguale spessore nelle varie ipotesi (sent. n. 21 del 1991 e sent. n. 6 del 1993), variando esso anche a seconda delle diverse forme di partecipazione stabilite dalla legge (come nel caso ad esempio in cui la Regione a statuto speciale o la Provincia autonoma siano titolari principali della competenza, ovvero allorché alla stessa sia riconosciuto un ruolo di mera consultazione). Certo è comunque che, ove sia prevista una delle figure d'intesa, l'atteggiamento delle parti deve essere "ispirato alla correttezza e all'apertura verso le posizioni altrui" (sent. 116 del 1994, sent. n. 379 del 1992), mentre l'ente cui spetta esprimere il proprio consenso, in quanto titolare di un potere di effettiva partecipazione all'esercizio di una particolare competenza, deve essere coinvolto altresì nella determinazione del contenuto del provvedimento: con il conseguente necessario annullamento dell'atto adottato senza l'osservanza di tale meccanismo di collaborazione (sent. n. 747 del 1988).

4. La Regione Valle d'Aosta, richiamando non solo l'art. 116 della Costituzione, ma anche l'art. 2 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale), fa leva sulla sussistenza della propria competenza legislativa in materia di agricoltura e foreste, flora e fauna, urbanistica e zone turistiche, caccia e pesca; inoltre, richiamando le norme di cui all'art. 83 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e all'art. 35 della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette), rileva che l'adeguamento della disciplina ai principi fissati da quest'ultima legge può essere disposto -per quanto attiene al Parco nazionale del Gran Paradiso- con atto statale emesso previa intesa con la Regione stessa.

Non appare alla Regione ricorrente che di questi principi sia rispettosa la norma impugnata (art. 4 della legge n. 10 del 1994) la quale, in occasione dell'istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, ha stabilito che le disposizioni di adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 35 della legge n. 394 del 1991 (legge quadro) debbano essere date, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 10 del 1994, direttamente dal Ministro



dell'ambiente, senza fare più menzione, come invece previsto dalla legge quadro, della previa intesa con le Regioni interessate.

5. L'Avvocatura dello Stato deduce che con la norma impugnata nel presente giudizio il legislatore ha inteso solo sollecitare l'emanazione delle disposizioni di adeguamento, sostituendo, al fine di semplificare, l'autorità competente a provvedere (il Ministro dell'ambiente anziché il Presidente del Consiglio dei Ministri), senza peraltro modificare la residua parte dell'art. 35 della legge n. 394 del 1991.

Ritiene tuttavia questa Corte che la dizione della norma impugnata resti obiettivamente equivoca, anche in relazione al breve termine fissato per l'emanazione delle disposizioni di adeguamento, circa il rispetto dello strumento di concertazione con le regioni interessate, e pertanto non possa sfuggire ad una pronuncia di illegittimità costituzionale parziale.

6. Analogamente la Provincia autonoma di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale della stessa norma nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione la disciplina relativa al Parco nazionale dello Stelvio, in riferimento all'art. 8, n. 5, 6, 16, 21 e all'art. 107 della L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Le norme di attuazione dello statuto testè richiamato, emanate con D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, stabiliscono all'art. 3 che "tra le funzioni esercitate dalle Province di Trento e Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria", precisando che "le province per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela", mentre "allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, lo Stato e le province adottano previamente le intese necessarie". Coerentemente con la normativa di attuazione, l'art. 35 della legge n. 394 del 1991 ha distinto dalla disciplina prevista per gli altri parchi la normativa concernente il Parco nazionale dello Stelvio, soggiungendo che per esso si provvede in base a quanto stabilito dall'art. 3 del D.P.R. n. 279 del 1974, e specificando che le intese ivi previste devono essere assunte anche con la Regione Lombardia ed informarsi ai principi generali della stessa legge.

Con riguardo a tale disposizione, questa Corte ha già affermato che essa ha lo scopo "di far salve le procedure di intesa contenute nell'art. 3 del D.P.R. n. 279 del 1974 e di inserirle, senza apportarvi modifica alcuna, nel quadro della disciplina, tendenzialmente uniforme, stabilita dalla legge-quadro riguardo alle aree protette che presentino caratteristiche naturalistiche tali da far ritenere sussistente un interesse nazionale alla loro tutela" (sent. n. 366 del 1992).

La disposizione impugnata nel presente giudizio non tiene conto dunque del particolare riparto di competenze vigente per il Parco nazionale dello Stelvio, e va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui si riferisce alla disciplina per esso stabilita.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali), nella parte in cui non prevede l'obbligo di intesa con la Regione autonoma Valle d'Aosta da parte del Ministro dell'ambiente prima di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; primo e secondo comma,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, nella parte in cui non prevede, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio, che per l'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, primo e secondo comma, si provveda in base a quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige emanate con D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo del Consulta, il 6 luglio 1994.